

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO27883
Il Presidente della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 07/12/2022 registrata al numero di protocollo 60626/2022

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **20/12/2022** con la quale l'impresa/Ente **KOKIC SRL** è stata iscritta all'Albo nella categoria **4** classe **F**.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente

Denominazione: KOKIC SRL

Con Sede a: CALENDASCO (PC)

Indirizzo: VIA ANCONA, 15

CAP: 29010

C. F.: 01820590337

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

4 - F

Inizio validità: 21/12/2022

Fine Validità: 21/12/2027

Responsabile/i tecnico/i:

CURTONI FRANCESCO

codice fiscale: CRTFNC63L23G535Z

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - F

Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:

Targa: **FD237BV**

uso proprio esente licenza

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: VF12FL11254888246

KOKIC SRL

Numero Iscrizione BO27883

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.62024/2022 del 21/12/2022



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FG682TD** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZFA3120000J701088

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FW377RX** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB9076351P010872

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **GH365XC** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: W1V9076351P362336

Titolo di disponibilità: Leasing

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Elenco veicoli per gruppi di CER:

Targa: **GH365XC** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **FD237BV** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **FW377RX** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **FG682TD** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[02.01.10] [12.01.01] [12.01.03] [12.01.21] [15.01.04] [16.01.17] [16.02.14] [16.02.16] [16.08.01] [17.04.01]
[17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.01.02] [19.10.02] [19.12.02]
[19.12.03] [20.01.40] [20.03.07]

Art. 3

(prescrizioni)

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita

KOKIC SRL

Numero Iscrizione BO27883

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.62024/2022 del 21/12/2022



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;

3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;

4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;

5. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose;

6. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

7. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;

8. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(diniego parziale)

L'istanza di iscrizione nella categoria 4 classe F non viene accolta sui veicoli targati GH365XC , FD237BV , FW377RX , FG682TD per le seguenti motivazioni:

120199 in quanto eccessivamente generica, non identifica sufficientemente la tipologia e le caratteristiche del rifiuto

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 21/12/2022

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Riccardo Carboni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)

KOKIC SRL
Numero Iscrizione BO27883
Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.62024/2022 del 21/12/2022

